



Deposita in Cancelleria
L. 4.19
Il Cancelliere
COPIA

TRIBUNALE DI GENOVA
- Sez. VII Fallimentare -

SOVRAINDEBITAMENTO: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER, L. N. 3/2012

La sottoscritta [redacted] nata a [redacted] il [redacted], ivi residente in [redacted] Codice Fiscale [redacted] rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. [redacted] del Foro di Genova con studio in Genova, [redacted] (C.F. [redacted] - p.ec.: [redacted]@ordineavvgenova.it), presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento,

con l'ausilio

del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - ODCEC Genova - nella persona del Dr. [redacted]

PREMESSO CHE:

- o ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 la scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- o in data 8 marzo 2019 la stessa ha depositato presso l'OCC dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (doc. 1), poi nominato con provvedimento in data 11 marzo 2019 nella persona del Dr. [redacted] (doc. 2), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. [redacted], in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via [redacted], tel. [redacted], tel. Cell. [redacted], quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012;

- o sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, la scrivente è un piccolo imprenditore non fallibile, in quanto Titolare della omonima impresa individuale artigiana iscritta al registro Imprese di [REDACTED] al n. [REDACTED] di R.E.A. come da visura allegata (doc. 3), denominata [REDACTED] con sede in [REDACTED] Via [REDACTED], Partita IVA: [REDACTED] PEC: [REDACTED] nella quale esercita l'attività di produzione e vendita dei prodotti della focacceria, gastronomia, panificazione e pasticceria per cui ha assunto obbligazione inerente l'attività imprenditoriale de qua;
- o ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 3/2012, la scrivente:
 - non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta Legge n. 3/2012;
 - non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- o ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;
- o l'art. 14 - ter, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012;

Tanto premesso, la [REDACTED] chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC - ODCEC di Genova, Dr. [REDACTED], oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

La sottoscritta [REDACTED] svolge l'attività commerciale sopra descritta dal [REDACTED]. La stessa era inizialmente condotta in locazione in virtù di un contratto di affitto d'azienda stipulato con i proprietari, e successivamente, gestita in proprio in seguito alla stipula del contratto di cessione d'azienda.

Purtroppo, per errori vari ed anche per inadeguata esperienza maturata - sia commerciale che amministrativa - ma soprattutto anche per problematiche familiari evidenziate in seguito, la gestione della suddetta attività imprenditoriale ha creato una situazione di squilibrio tale da non consentire di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte tradotta principalmente nel mancato pagamento di imposte, tasse, tributi e contributi di varia entità già a partire dall'anno in cui è iniziata l'attività: tanto è vero che si è venuta a creare una insostenibile situazione debitoria nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali della ingente somma di oltre 200.000 euro a fronte dei ruoli esattoriali formati nel tempo, come risulta dall'Elenco delle cartelle/avvisi riguardanti carichi allegato alla presente (doc. 4), per la maggior parte dei quali, peraltro, è possibile richiedere l'applicazione dell'art. 1, commi 184/198 della Legge di stabilità per il 2019 di cui al D.L. 145/2018 per la definizione agevolata della posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con le modalità del saldo e stralcio che consentono il pagamento del dovuto a titolo di capitale e interessi, nella misura del 10% se alla data di presentazione della dichiarazione con cui si chiede l'accesso alla definizione agevolata, prevista per il 30 aprile 2019, risulta emesso il decreto di aperta della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/2012, che l'istante intende chiedere con la presente istanza.

Peraltro, la suddetta posizione debitoria è l'unica esistente in quanto, in relazione all'attività svolta, non risultano creditori essendo i principali fornitori delle materie prime e delle poche merci destinate alla rivendita (bibite, e simili), pagati immediatamente alla consegna, trattandosi di importi comunque

modesti (che rappresentano, peraltro, le attuali condizioni di pagamento imposte dal mercato).

Le cause dell'indebitamento sono da attribuirsi alle seguenti circostanze:

1. La [redacted] è nubile ed è madre di un figlio [redacted] nato a [redacted], [redacted] quale necessita di assistenza continua, oltre che al sostegno scolastico, come risulta dalla relazione medica rilasciata dal Centro di Riabilitazione [redacted] allegata alla presente (doc. 5), presso il quale è seguito e sta seguendo un progetto riabilitativo con frequenza periodica.

Tale problema, oltre ad essere fonte di infinite preoccupazioni psicologiche ed esistenziali ha assorbito, e continua tutt'ora ad assorbire, buona parte del tempo disponibile della Signora [redacted] con la conseguenza che l'attività commerciale è stata purtroppo notevolmente trascurata.

2. L'evento alluvionale che si è verificato nell'anno 2011 (si ricorda che nella zona alluvionata ha determinato la morte di 6 persone, tra cui due bambini) ha letteralmente messo in ginocchio la piccola azienda della signora [redacted] essendo entrata oltre 1,5 mt. d'acqua, con la conseguenza che tutti i macchinari del laboratorio utilizzati per la produzione hanno subito ingenti danni che hanno costretto la sospensione dell'attività per circa due mesi, essendosi resa necessaria la sostituzione di tutti motori, oltre alla riparazione del forno elettrico di cottura.
3. L'ulteriore evento alluvionale del 2014 è stato meno pesante di quello verificatosi in precedenza, ma altrettanto disagiata, trovandosi la ricorrente in una situazione di tiepida ripresa del precedente evento disastroso.
4. Per i suddetti eventi catastrofici, nessuna somma risarcitoria è mai pervenuta alla Signora [redacted] da parte della Regione Liguria.

La Signora [redacted] vive con il figlio presso l'immobile in cui è fissata la residenza - composta da cucina, due camere, bagno con doccia, salotto - detenuto in forza del contratto di locazione stipulato in data [redacted] registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova 2 in data [redacted] al numero [redacted] con un canone mensile di

circa euro 700,00 (comprese le spese di amministrazione) allegato alla presente (doc. 6).

L'unica fonte di reddito è rappresentata dalla modesta somma che la ricorrente riesce a reperire dall'esercizio dell'attività commerciale di cui è titolare e che intende proseguire.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineata la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

*

2.1 ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito da un aiuto economico da parte del nonno del minore [redacted] Signor [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a Genova in Via [redacted] Codice Fiscale [redacted] che per spirito di solidarietà alla difficile situazione in cui versa la Signora [redacted] ed il nipote, si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura la somma di euro 15.000,00 - 20.000,00, come risulta dalla promessa dallo stesso rilasciata di versare la somma secondo i tempi e le modalità richieste dalla procedura allegata alla presente (doc. 7), oltre alla somma che ricava dall'attività commerciale, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso al professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC.

La sottoscritta non risulta essere proprietaria di beni immobili sul territorio nazionale, come risulta dalla ispezione ipotecaria per omonimi presso la Conservatoria RR.II. allegata alla presente (doc. 8).

È proprietaria dell'autovettura targata [redacted] marca DaimlerChrysler, prima immatricolazione [redacted] acquistata in data [redacted] per l'importo di euro 1.400,00, che utilizza per gli spostamenti sia per esigenze lavorative, sia per le

necessità di assistenza al figlio disabile, e quindi necessaria e indispensabile alle esigenze familiari.

Tuttavia, si precisa che secondo la consultazione dell'archivio PRA allegata alla presente (doc. 9), trattasi di veicolo immatricolato in data [redacted] e dunque di non rilevante valore ai fini del piano, la cui vendita, ammesso che possa trovarsi un offerente, porterebbe una cifra irrisoria per i creditori a fronte di un grave disagio nella vita quotidiana della Signora [redacted].

L'arredo presente presso la propria abitazione risulta di modico valore, come risulta dalla documentazione fotografica allegata (doc. 10), e dall'elenco dei beni stessi.

È intestataria del conto corrente bancario [redacted] intrattenuto presso il [redacted] [redacted] di Genova - [redacted], del quale allega gli estratti conto relativi agli ultimi 5 anni (doc. 11), che viene alimentato con le entrate dell'attività commerciale per effettuare i pagamenti dell'affitto dei locali commerciali, euro 883,00 (proprietaria Signora [redacted] e di spese personali, come l'affitto di casa, la bolletta del telefonino ecc.. La giacenza media è pari a zero.

In merito agli atti di disposizione patrimoniali degli ultimi cinque anni si evidenzia quanto segue.

Con verbale redatto dal Cancelliere del Tribunale di Genova, [redacted], in data [redacted], [redacted] n. [redacted] la signora [redacted] ha rinunciato, puramente e semplicemente, all'eredità morendo dismessa dal di lei padre Signor [redacted] deceduto a Genova in data [redacted] corrispondente alla quota di 1/3 dei beni caduti in successione, descritti in seguito.

In conseguenza di ciò è subentrato il proprio figlio minore, [redacted] sopra indicato, il quale, con provvedimento del Signor Giudice Tutelare emesso in data 20 luglio 2017, è stato autorizzato all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Nell'asse ereditario del *de cuius* era ricompresa la sola porzione del 50% dell'immobile ad uso abitazione, sito in Genova, [redacted] censito i al NCEU del Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Partita [redacted] foglio [redacted] mappale [redacted] sub [redacted] piano 4, cat. A/3, classe 4, vani 5, rendita catastale €

464,81, acquistato dai genitori con atto di compravendita a rogito Notaio [redacted]
Genova in data [redacted], Rep. n. [redacted]

Ai fini della domanda di nomina del gestore della crisi per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012, la signora [redacted] fa presente che la suddetta rinuncia è avvenuta solo e soltanto per rispettare la volontà del *de cuius* e non è stato un atto doloso o colposo in danno ai creditori, per i seguenti motivi:

1. in primo luogo, la rinuncia è stata di fatto il rispetto della volontà del proprio padre di lasciare la porzione immobiliare al proprio nipote, figlio della scrivente essendo, come sopra detto, [redacted]; quindi era nell'intenzione del *de cuius* garantire al nipote il rispetto della Legge del "Dopo di noi";
2. il suddetto immobile è gravato dal diritto di abitazione a favore della propria madre, nonché coniuge del *de cuius*, Signora [redacted], nata a [redacted] (GE) il [redacted];
3. Il valore commerciale del suddetto immobile è pari ad euro 40.172,54, come risulta dalla perizia di stima redatta dal Geom. [redacted] di Genova giurata in data 22.03.2019 (doc. 12), per cui la quota di 1/3 del 50% dello stesso, vale a dire 1/6 dell'intero, che sarebbe spettata alla scrivente, tenendo conto del diritto reale di godimento minore spettante alla madre, è alquanto modesta e corrisponde ad euro 6.695,00, e, come sopra detto, non è un danno nei confronti dei creditori, considerato peraltro, come sopra evidenziato, che l'unico creditore è rappresentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale.

ENTRATE	REDDITIO 2015	REDDITI 2016	REDDITI 2017
LORDO	51.651	62.397	37.337
IRPEF	15.434	19.921	9.543
ADDIZIONALI REGIONALI	966	1.215	635 299

COM.LI	413	499	
REDDITO NETTO	34.738	40.762	26.860
REDDITO NETTO MENSILE	2895	3.396	2.238

A tale proposito la ricorrente fa presente che i risultati reddituali indicati nella tabella di cui sopra, ancorché desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate (doc. 13), non sono assolutamente corrispondenti alla realtà anche perché non giustificerebbero lo stato di sovraindebitamento in cui la Signora [redacted] si trova. Gli stessi sono sicuramente frutto di errori di compilazione da parte del CNA cui la [redacted] era appoggiata per la tenuta della contabilità. Tanto è vero che le dichiarazioni dei redditi per i suddetti anni risultano presentate tutte tardivamente.

*

2.2 FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

La scrivente ritiene che siano necessari per il proprio sostentamento circa euro 2.500,00, per spese personali, mediche, ecc., come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella.

Elenco delle spese		
Importi mensili	Descrizione	
€ 550,00	canone locazione	
€ 160,00	oneri condominiali	
€ 200,00	spese mediche	
€ 25,00	gas	
€ 35,00	luce	
€ 600,00	vitto	
€ 130,00	telefonia	
€ 40,00	Tari	
€ 100,00	prodotti per igiene e pulizia	
€ 98,70	mensa scuola figlio	
€ 200,00	abbigliamento e scuola	
€ 200,00	tras.ti, ass., bollo, benz. man.	
€ 200,00	Imprevisti vari	
€ 2.538,70	Totale mensile	

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- o L'importo del canone di locazione è stato dedotto dal contratto di locazione sopra citato ed allegato alla presente;
- o Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono), corrispondono alle spese sostenute negli ultimi mesi.
- o L'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2017/2018.
- o Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.

* * *

3. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

La ricorrente espone le seguenti poste debitorie:

3.1 DEBITO VERSO L'ERARIO

L'unico creditore risulta, come sopra detto, l'Erario i cui debiti ammontano complessivamente ad euro 175.077,00, ai quali deve sommarsi l'ulteriore importo di euro 20.283,00 di cui alla cartella di pagamento n. ~~██████████~~ notificata sulla Pec della ricorrente in data 29 marzo 2019 per imposte non versate relative all'anno 2014 (doc. 14) comprensivi di interessi di mora ed oneri di riscossione per tributi vari, contributi Inps e Inail, diritti verso C.C.I.A.A., debiti verso il Comune di Genova, di cui euro 136.801,00 definibili a saldo e stralcio aderendo alla definizione agevolata di cui dell'art. 1, commi 184/198 della Legge di stabilità per il 2019 di cui al D.L. 145/2018, euro 12.698,00 afferenti imposte e tributi esclusi dalla definizione agevolata a saldo e stralcio, ed euro 45.961,00 per ruoli non definibili in modo agevolato in quanto successivi alla data del 31.12.2017.

*

3.2 GARANZIE OFFERTE

Si segnala che nel mese di maggio 2015, la Signora ~~██████████~~ ha rilasciato garanzia personale di prima istanza per l'importo di euro 88.288,00 a favore del fratello ~~██████████~~ a fronte del mutuo ipotecario dallo stesso contratto con la Banca

~~_____~~ per l'acquisto della prima casa. Detto mutuo è sempre stato regolarmente pagato alle scadenze come risulta dalla quietanza di pagamento del 01.03.2019 rilasciata dalla suddetta banca che si allega alla presente (doc. 15), dalla quale si attesta la regolarità dei pagamenti.

Alla data del gennaio 2019, l'importo garantito ammonta ad euro 80.506,00, come risulta dalla certificazione della Centrale dei Rischi rilasciata dalla Banca d'Italia (doc. 16) allegata alla presente.

Si allega inoltre la risposta fornita dalla Crif S.p.A. di Bologna con lettera in data 10 marzo 2019, alla richiesta di accesso ai dati ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, attestante l'inesistenza di dati riferibili alla ricorrente nel sistema di informazioni creditizie (doc. 17).

*

3.3 CREDITI PREDEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA NOMINATO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad euro 2.400,00 oltre CP (4%) e IVA (22%) per un totale di euro 3.045,00.

L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 40% al compenso del curatore calcolato per la procedura liquidatoria, ex DM n. 30/2012.

4. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori, anche se, come sopra detto, l'unico creditore è rappresentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Pertanto, la sottoscritta si è determinata a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammessa ad una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il suo patrimonio, prevedendo:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3.3);
- **Il pagamento nella misura del 10%**, come previsto dall'art. 1, commi 184 – 198, legge 30 dicembre 2018 n. 145, - legge di stabilità 2019 – di tutti i debiti erariali relativi ad avvisi e cartelle iscritte a ruolo **sino al 31 dicembre 2017** per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, prescindendo dall'ISEE, soggetti per i quali è stata dichiarata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 189 della citata Legge di Stabilità 2019, **versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi**, oltre le somme maturate ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 12, a titolo di **aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento secondo le rate previste dal comma 190 - 191 dell'art 1 Legge di Stabilità;**
- Il pagamento parziale dei restanti debiti iscritti a ruolo, degradando i crediti privilegiati a livello di chirografario, con il saldo e stralcio dei debiti finali non rientranti nella definizione agevolata.

Come già indicato, la sottoscritta, oltre alla somma messa a disposizione dal Signor , il cui scopo è quello di aiutare la ricorrente tenuto conto dei problemi del proprio nipote, ha entrate derivanti unicamente dal reddito che riesce a produrre con la suddetta attività commerciale, che si aggira intorno ad euro 2.500,00 mensili. Quindi, la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria ammonta ad euro 350,00 mensili per n. 48 rate a decorrere dal 30° giorno successivo all'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. 3/2012 sul conto corrente della procedura.

* * *

5. TEMPISTICA DEI PAGAMENTI NEL PIANO

Come tempistica dei pagamenti il presente piano prevede:

- le spese per debiti relativi al mantenimento proprio su base mensile;

- o i crediti prededucibili relativi ai compensi dei professionisti incaricati, saranno pagati entro 30 giorni del deposito del programma di liquidazione e della definitiva formazione dello stato passivo;
- o pagamento definizione saldo e stralcio ai sensi dell'art. 1, c. 190 - 191 in cinque rate di cui la prima con scadenza 30.11.2019 pari al 35% del dovuto, la seconda pari al 20% entro il 31.03.2020, e così via fino al 30.06.2021;
- o pagamento parziale del creditore Erario per la parte non rientrante nella definizione agevolata con il residuo importo della somma iniziale, oltre che l'aggiunta di 350,00 euro mensili per 48 mesi dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta dei pagamenti si confida nella nomina, quale liquidatore, del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di Liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta della liquidazione del patrimonio, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale mentre la liquidazione del patrimonio consente una soddisfazione, in parte integrale ed in parte parziale dei creditori garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore.

Inoltre, è da evidenziare che l'eventuale cessione dell'azienda sarebbe alquanto improbabile in quanto comporterebbe per il potenziale acquirente la responsabilità solidale dei debiti erariali e contributivi ad oggi dichiarati e fino alla cessione (art. 14, c. 1,2, e 3, del D. Lgs. 472/97) che prevede che *"il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e*

contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore". e quindi commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d'azienda.

Tutto ciò premesso, la Signora [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, allega la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012 (doc. 15) e

RIVOLGE

domanda di liquidazione del patrimonio affinché codesto Ill.mo Tribunale, "ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7, co, 2, lett. a) e b) della L. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore:

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 1 L. n. 3/2012;*
- 2) nominare il liquidatore nella persona del gestore della crisi nominato dall'OCC Ordine Dottori Commercialisti di Genova;*
- 3) disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;*
- 4) stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto"*

Si allegano i seguenti documenti:

1. istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 depositata;
2. provvedimento di nomina del Gestore della Crisi da parte dell'OCC Ordine Dottori Commercialisti di Genova del 11 marzo 2019;
3. visura Registro Imprese di Genova;
4. elenco delle cartelle/avvisi riguardanti carichi iscritti a ruolo;
5. relazione medica del figlio [REDACTED];
6. contratto di locazione immobile abitativo;
7. promessa rilasciata dal Signor [REDACTED] [REDACTED] per disponibilità versamento somma;
8. ispezione ipotecaria negativa presso Conservatoria per omonimi;

9. consultazione dell'archivio PRA;
10. documentazione fotografica ed elenco beni mobili presenti presso abitazione;
11. estratti del conto corrente bancario ultimi cinque anni;
12. perizia di stima immobile ~~V. [redacted]~~
13. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni 2015 - 2016 - 2017;
14. cartella di pagamento n. ~~[redacted]~~ notificata sulla Pec della
ricorrente in data 29 marzo 2019;
15. quietanza di pagamento del 01.03.2019 rilasciata dalla Banca ~~[redacted]~~
attestante la regolarità dei pagamenti rate mutuo del Signor ~~[redacted]~~
16. certificazione Centrale dei Rischi rilasciata dalla Banca d'Italia;
17. risposta fornita dalla Crif S.p.A. di Bologna in data 10.03.2019;
18. Relazione particolareggiata dell'OCC.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento
all'indirizzo ~~[redacted]~~ [@ordineavvgenova.it](mailto:[redacted]@ordineavvgenova.it).

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, e 13 comma 1
lett. b) DPR 115 del 30/5/2002 ed alla luce della Circolare del ministero della
Giustizia n. 37/2017, si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura
fissa nell'importo di € 98,00.

Genova, 9 aprile 2019

Avv. ~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~